

L'Aquila, 4 Marzo 2015

Circolare N. 27
Prot. N. 101

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: accordo per l'E.V.R. dall'01/01/2015 al 30/06/2015 e nuove tabelle sui costi della manodopera

Vi rimettiamo l'accordo del 23 febbraio 2015 sull'**Elemento Variabile della Retribuzione, valido per il primo semestre del 2015**, depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Aquila.

Il suddetto accordo prevede l'**erogazione dell'E.V.R. al 4% dall'01/01/2015 al 30/06/2015**. Come noto, il C.C.N.L. vigente stabilisce che il calcolo per il "nuovo" E.V.R. decorrerà dall'01/07/2015, per cui si forniranno nuove indicazioni in tal senso.

Sul sito di Ance L'Aquila - www.ancelaquila.it - è possibile consultare le tabelle provinciali sui costi della manodopera aggiornate.

In allegato l'accordo sull'E.V.R. del 23 febbraio 2015 (**All. 1**).

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila il Dott. Claudio Di Cesare.

All. 1 – accordo

Distinti saluti.

Il Direttore

Francesco Manni



cdc

**Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)
VERBALE D'ACCORDO
23 Febbraio 2015**

In data 23 febbraio 2015, in L'Aquila, presso la sede di Ance L'Aquila

FRA

Ance L'Aquila rappresentata dal Presidente Giovanni Frattale e dalla Commissione Sindacale composta dal Vice Presidente Vicario Pasquale Ridolfi, dal Presidente della Cassa Edile e dell'Ente Scuola Edile Paolo Salciccia, dal Presidente del C.P.T. Giovanni Cirillo e dai componenti i Consigli di Amministrazione degli Enti Bilaterali Goffredo Mascitti, Antonio Cascianelli, Luigi Palmerini ed Elio Cianfarano, assistiti dal Direttore di Ance L'Aquila Francesco Manni e dal Funzionario Claudio Benedetto Di Cesare


E

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore delle costruzioni della Provincia dell'Aquila, rappresentate dai Signori:

- Luigi Di Donato per la FeNEAL-UIL
- Pietro Di Natale per la FILCA-CISL
- Emanuele Verrocchi e Cristina Santella per la FILLEA-CGIL

VISTI

- l'art. 12 del C.C.N.L. del 19/04/2010;
- il C.C.N.L. dell'01/07/2014 ed in particolare l'art. 38 dello stesso;
- il c.i.p.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di L'Aquila del 23/12/2011 ed in particolare l'art. 9 dello stesso;



CONSIDERATO CHE

- ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 38 del C.C.N.L. del 19/04/2010 e dell'art. 1, commi 67 e 68 della Legge n. 247/2007, nella determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) le Parti Sociali, con verbale di accordo del 23 dicembre 2011 della Provincia di L'Aquila, hanno convenuto di utilizzare i seguenti parametri:

1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 20%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 20%;

[Handwritten signatures and initials]

3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 20%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat - valore ponderale pari al 20%;
5. numero dei DURC emessi dalla Cassa Edile della Provincia di L'Aquila in proporzione al numero delle imprese iscritte, al numero degli operai nonché al numero dei cantieri attivi risultanti dalle denunce alla stessa Cassa Edile (indicatore concordato in sede territoriale) - valore ponderale pari al 20%;

RILEVATO CHE


- con il quesito - prot. n. 424 del 04/12/2013 - inoltrato da questa Associazione all'Ance Nazionale, quest'ultima suggeriva (con documento prot. n. 0U2647 del 13/12/2013) l'eliminazione del parametro "*valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat*", previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali;
- con il rinnovo contrattuale dell'01/07/2014, all'art. 38, è stato eliminato il "*valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat*"

PER TUTTO CIO' CONSIDERATO E RILEVATO, LE PARTI SOCIALI CONCORDANO

- di riassegnare ai parametri restanti i valori ponderali, come segue:
 1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 20%;
 2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 22%;
 3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 25%;
 4. numero dei DURC emessi dalla Cassa Edile della Provincia di L'Aquila in proporzione al numero delle imprese iscritte, al numero degli operai nonché al numero dei cantieri attivi risultanti dalle denunce alla stessa Cassa Edile (indicatore concordato in sede territoriale) - valore ponderale pari al 33%;

INOLTRE

- le Parti Sociali, nell'art. 9 del c.i.p.l. del 23 dicembre 2011, hanno altresì concordato di riconoscere per la Provincia dell'Aquila a titolo di "Elemento Variabile della Retribuzione" da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore all'01/01/2010 (art.12 del verbale di accordo del 19/04/2010) e con decorrenza dall'01/01/2012, la percentuale del 6.00%.



Handwritten signatures of various parties, including the Association and the Social Parties, at the bottom of the document.

PER TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti Sociali, effettuata la valutazione sull'andamento dei parametri disponibili e dei conseguenti pesi ponderali, stabiliscono che l'importo dell'E.V.R. da erogare anche in quote mensili, dalle singole imprese nelle buste paga dei lavoratori, *a decorrere dall'1 gennaio 2015 e sino al 30 giugno 2015, viene determinato nella misura di cui alle tabelle che seguono [B) e C)]*:

B) ANALISI PARAMETRI PER EROGAZIONE E.V.R. DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

PARAMETRI	VALUTAZIONE	PESO PONDERALE	% E.V.R. EROGABILE
1) Lavoratori iscritti in Cassa Edile	Positivo	20%	1,20%
2) Monte salari denunciato	Positivo	22%	1,30%
3) Ore denunciate in Cassa Edile	Positivo	25%	1,50%
4) Numero Durc emessi in proporzione a numero imprese iscritte, a numero operai nonché a numero cantieri attivi	Negativo	33%	2,00%

C) EROGAZIONE E.V.R. 2015: 4.00% DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

CATEGORIA	PAGA BASE ALL' 01.01.2010	4,00% - anno 2015 (1° sem.)
		ora
Operaio 1° livello	4,1	0,16
Operaio 2° livello	4,8	0,19
Operaio 3° livello	5,33	0,21
Operaio 4° livello	5,74	0,23
		mese - 2015 (1° sem.)
Impiegato 1° livello	709,36	28,37
Impiegato 2° livello	829,95	33,2
Impiegato 3° livello	922,16	36,89
Impiegato 4° livello	993,11	39,72
Impiegato 5° livello	1064,02	42,56
Impiegato 6° livello	1276,83	51,07
Impiegato 7° livello	1418,71	56,75

(Importi espressi in euro)

[Handwritten signatures and initials]

N.B. La paga oraria degli operai è approssimata per arrotondamento: per difetto (se la terza cifra decimale è minore di 5) o per eccesso (se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 38 del verbale di accordo dell'01/07/2014, determinata la percentuale a livello provinciale, ogni impresa a livello aziendale procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge,

l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno dei parametri aziendali di riferimento ad Ance L'Aquila ed alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite, ed erogherà l'1.11% della paga definita a livello provinciale [Tab. D) - COLONNA "B"], determinato come stabilito dall'art. 38 del verbale di accordo dell'01/07/2014:

- al valore ponderale del 67% (20% + 22% + 25%), risultato della somma dei valori ponderali assegnati ai primi 3 parametri, si sottrae il 30% (67% - 30% = 37%);
- si procede poi alla seguente equazione: $6 : 100 = X : 37$ che da' come risultato 2.22, percentuale corrispondente al 37% di 6, dove "6" risulta essere la massima percentuale di E.V.R. erogabile, come stabilito dall'art. 9 del c.i.p.l. del 23 dicembre 2011;
- infine, al 2.22% si sottrae il 50% e si ottiene l'1.11%, percentuale di E.V.R. erogabile dall'impresa che abbia anche solo uno dei parametri negativo nel confronto tra i trienni.

Diversamente, l'impresa erogherà quanto stabilito a livello provinciale, solo nel caso in cui entrambi i parametri aziendali risultino pari o positivi [Tab. D) - COLONNA "A"].

Qualora entrambi i parametri risultino negativi nel confronto tra i trienni, l'E.V.R. non verrà erogato.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a small signature, the word 'Cassa' followed by a signature, another signature, a signature that appears to be 'Rosa', a signature that appears to be 'A.', and a signature that appears to be 'L. S. S.'. There are also some other scribbles and marks.

D) E.V.R. 2015 (1° sem.) AZIENDALE, RIDOTTO PER ALMENO UN PARAMETRO NEGATIVO - 1.11%

		COLONNA "A"	COLONNA "B"
CATEGORIA	PAGA BASE ALL' 01.01.2010	4.00% livello provinciale * anno 2015 (1° sem.)	1.11% livello aziendale ** anno 2015 (1° sem.)
		ora	ora
Operaio 1° livello	4,1	0,16	0,046
Operaio 2° livello	4,8	0,19	0,053
Operaio 3° livello	5,33	0,21	0,059
Operaio 4° livello	5,74	0,23	0,064
		mese - 2015 (1° sem.)	mese - 2015 (1° sem.)
Impiegato 1° livello	709,36	28,37	7,87
Impiegato 2° livello	829,95	33,2	9,21
Impiegato 3° livello	922,16	36,89	10,24
Impiegato 4° livello	993,11	39,72	11,02
Impiegato 5° livello	1064,02	42,56	11,81
Impiegato 6° livello	1276,83	51,07	14,17
Impiegato 7° livello	1418,71	56,75	15,75

(Importi espressi in euro)

* Qualora entrambi i parametri nel confronto tra i trienni risultino pari o positivi

** Qualora anche solo uno dei parametri risulti negativo nel confronto tra i trienni

N.B. La paga oraria degli operai è approssimata per arrotondamento: per difetto (se la quarta cifra decimale è minore di 5) o per eccesso (se la quarta cifra decimale è maggiore o uguale a 5)

Le Parti Sociali ribadiscono che l'importo dell'E.V.R., come sopra determinato, dovrà essere erogato per le sole ore lavorate sia per gli operai che per gli impiegati.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia la disciplina sull'E.V.R. all'art. 12 del verbale di accordo del 19/04/2010, all'art. 38 del verbale di accordo dell'01/07/2014 (C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini) ed al c.i.p.l. per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia di L'Aquila del 23/12/2011.

Le Parti Sociali si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., per il primo semestre dell'anno 2015 e come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti



norme di legge in materie di decontribuzione e di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Ance L'Aquila:

Giovanni Frattale

Pasquale Ridolfi

Paolo Salciccia

Goffredo Mascitti

Luigi Palmerini






Giovanni Cirillo

Antonio Cascianelli

Elio Cianfarano

Francesco Manni

Claudio B. Di Cesare



per le **Organizzazioni Sindacali:**

FeNEAL - UIL

Luigi Di Donato

FILCA - CISL

Pietro Di Natale

FILLEA - CGIL

Emanuele Verrocchi

Cristina Santella

